



COMUNE DI SINNAI
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA

(art. 2, comma 2, L.R. 25.6.1984, n°31)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SINNAI E LA SCUOLA
DELL'INFANZIA PARITARIA "LE GIOVANI MARMOTTE" DI SINNAI
PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.**

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di , in Sinnai, nella sede del Comune di

Via Quartu-----

L'Amministrazione Comunale di Sinnai, C.F. 80014650925, rappresentata dal Dott.

Raffaele Cossu nato a Sinnai il 19/12/1972, il quale interviene e stipula per conto e

nell'interesse della stessa in virtù dei poteri conferitogli dalla Legge e dallo Statuto

Comunale in qualità di Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica

Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro, giusto decreto sindacale n° 20

del 06/06/2013-----

E

La scuola dell'infanzia paritaria "Le Giovani Marmotte", senza scopo di lucro, di

Sinnai con sede in Via Concas n. 77 Partita Iva 03098740925 rappresentata dalla

Sig.ra Anna Spiga, nata a Cagliari, il 09/02/1963, residente a Quartucciu, Via Ales

n.32, il quale interviene in qualità di legale rappresentante-----

PREMESSO CHE :

- la presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la

Scuola Infanzia allo scopo di garantire l'attuazione dei servizi di cui al primo

comma dell'art. 2 della L.R. 25 giugno 1984, n° 31 e s.i. e m.; -----

- in applicazione della legge regionale citata, è intendimento della Amministrazione Comunale, tenuto conto della rilevanza e della proficuità che la scuola dell'infanzia offre in relazione alle finalità educative, di procedere al rinnovo della presente convenzione.-----

ACCERTATO CHE l'esercizio dell'attività scolastica della scuola dell'infanzia paritaria "Le Giovani Marmotte", si svolge in modo costante per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, nel rispetto dell'ordinamento giuridico in materia di scuole materne; -----

PRESO ATTO ALTRESI' che la Scuola dell'infanzia Le Giovani Marmotte concorre efficacemente al soddisfacimento dell'interesse della società, proponendosi fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo integrando l'opera della famiglia, consentendo quindi ad ogni bambino fra i 3 e i 6 anni di età di frequentare una scuola capace di promuoverne la personalità. -----

CONSIDERATO CHE:

- la Scuola dell'infanzia Le Giovani Marmotte è autorizzata, a norma delle vigenti disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche, come da decreto n. 15340 del 30.11.2007, ai sensi dell'Art. 1 comma 2) della L. 10.3.2000, n. 62; -----

- ha una propria autonomia educativa ed organizzativa, disciplinata dal proprio Statuto ; -----

- ha una gestione partecipata di genitori ed insegnanti, in analogia a quanto previsto dal D.Lgs 297 del 16.4.1994 e successive integrazioni e modificazioni; -----

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART .1

Quanto precede fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

L'Amministrazione Comunale di Sinnai, fatte salve le competenze della Regione Sardegna, in ossequio ai principi e alle disposizioni richiamate in premessa, allo

scopo di garantire il diritto allo studio anche ai minori di età compresa tra i 3 e i 6 anni, contribuisce nei modi e nei limiti previsti dai successivi articoli agli oneri sostenuti dalla Scuola dell'infanzia per l'attuazione dei servizi di cui all'art. 2, primo comma della L.R. 25 giugno 1984, n° 31. -----

ART. 3

La Scuola dell'infanzia Le Giovani Marmotte si obbliga : -----

- a) all'ammissione, compatibilmente alle concrete possibilità di erogazione del servizio scolastico, di tutti i bambini residenti nel Comune che ne facciano richiesta ; -----
- b) al riconoscimento al personale docente e non docente delle retribuzioni tabellari del C.C.N.L. in ragione di tutte le entrate della Scuola, in esse compresi i contributi per la gestione, erogati dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali ; -----
- c) alla qualificazione e all'aggiornamento ricorrente del personale educativo, anche attraverso periodici corsi di aggiornamento ; -----
- d) all'invio del rendiconto circa l'utilizzo dei fondi erogati dal Comune sulla base della presente convenzione. -----

ART. 4

L'attività formativa della scuola deve assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dal D.P.R. 10 settembre 1969, n° 647 e successive modifiche ed integrazioni e quanto previsto dal D.Lgs 297/94 e successive modifiche ed integrazioni. -----

ART .5

La Scuola dell'infanzia Le Giovani Marmotte determina la data di inizio e di termine dell'anno scolastico secondo quanto previsto dallo stesso calendario scolastico regionale in materia di scuole statali , così come stabilito dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni. L'orario di apertura giornaliera non potrà essere inferiore a quello delle scuole dell'infanzia statali. -----

ART. 6

Il personale docente deve essere fornito di diploma specifico, previsto dalla legge. Il personale educativo ed ausiliario addetto alla scuola è assunto e dipende ad ogni

effetto dall'ente gestore : il rapporto di impiego è regolato dal vigente C.C.N.L. -----

ART. 7

E' compito dell'Ente gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla dotazione e manutenzione dei mobili, delle attrezzature igienico-sanitarie, nonché a quanto è necessario al funzionamento della scuola. -----

ART. 8

L'Amministrazione riconosce agli alunni della Scuola dell'infanzia Le Giovani Marmotte l'accesso ai servizi di trasporto, alle stesse modalità e condizioni degli alunni della scuola statale dell'obbligo. -----

ART. 9

La Scuola dell'infanzia Le Giovani Marmotte si impegna a presentare entro il 30 settembre di ciascun anno richiesta di contributo per l'acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature per uso individuale e collettivo, nonché richiesta di contributi relativi ai costi di strumenti didattici differenziati o di assistenza specifica ai bambini portatori di handicaps.-----

ART. 10

L'Amministrazione riconosce ai bambini della Scuola dell'infanzia Le Giovani Marmotte pari opportunità nell'usufruire di ogni intervento attuato dal Comune per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1,lett. a) della L.R. 25 giugno 1984, n° 31. -----

ART. 11

La stessa Scuola dell'infanzia "Le Giovani Marmotte" si impegna a garantire direttamente il servizio di mensa applicando le tabelle dietetiche approvate dall'autorità sanitaria. Le tariffe mensa a carico delle famiglie, saranno stabilite dall'Ente Gestore;-----

ART. 12

Per l'attuazione del Diritto allo studio il Comune versa alla Scuola dell'infanzia Le Giovani Marmotte un contributo annuale per ciascuna sezione di n° 17 alunni quantificato in € 1.626,84 nonché € 70,24 quota per alunno effettivamente iscritto e

frequentante ed € 619,75 quota per la scuola Il contributo complessivo è determinato e liquidato per ogni anno scolastico con determina del Responsabile del Settore. La liquidazione del contributo viene effettuata tenuto conto del numero degli alunni iscritti oltre che delle seguenti voci di spesa :

costo generi alimentari - costo personale di mensa - spese varie di gestione mensa (attrezzature, gas, acqua simili). Non si darà luogo ad alcun rimborso di spesa assunta dalla scuola dell'infanzia in parola, che non rientri fra quella prevista dai costi di gestione dalla presente convenzione. -----

ART. 13

L'erogazione del contributo avviene in due rate di cui un acconto entro il 30 novembre di ciascun anno scolastico e il saldo a presentazione di rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi e delle rette percepite, corredato da una relazione sull'attività svolta. -----

ART. 14

La presente Convenzione entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014 ed ha validità triennale. Nel caso di mancato rinnovo della Convenzione, gli enti contraenti si impegnano ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno scolastico.

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del Settore